



REGIONE MOLISE

Coordinamento Area IV

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI AI COMUNI MOLISANI PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA: MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA - A. E. 2026-2027 E 2027-2028

Art. 1 – Finalità

La finalità del presente avviso è quella di rafforzare l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, ed in particolare Micronidi e Sezioni primavera, nella considerazione che l'educazione e la cura dei primi anni di vita dei bambini e delle bambine è fondamentale per lo sviluppo fisico, cognitivo, affettivo e relazionale. Gli ambienti in cui vivono i bambini e le bambine, le interazioni e le esperienze quotidiane hanno un profondo impatto sulla loro salute complessiva ed i servizi educativi per la prima infanzia risultano essere un investimento basilare per il loro futuro e per quello della collettività.

Il rafforzamento dei servizi educativi con il miglioramento dell'accesso e della qualità può consentire a ciascun bambino di sviluppare ed esprimere le proprie potenzialità in un ambiente stimolante e inclusivo, prevenendo altresì la povertà educativa e l'esclusione sociale.

La copertura, la capillarità e la qualità dei servizi educativi per la prima infanzia rappresentano, quindi, uno strumento chiave per sostenere la natalità, contrastare lo spopolamento di regioni come il Molise e agevolare la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, favorendo poi la permanenza, l'inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle madri.

Art. 2 – Oggetto

Il presente avviso ha ad oggetto l'attivazione dei Micronidi e Sezioni primavera in attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, approvato con Delibera del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2017 di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

I Micronidi, ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. a) del D. Lgs. 65/2017, sono servizi educativi per bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità dell'autonomia e delle competenze.

Le Sezioni Primavera, ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. b) del D. Lgs. 65/2017, sono servizi educativi per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi e rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata.

Art. 3 - Quadro normativo di riferimento

Il presente bando viene emanato con riferimento al seguente quadro normativo:

- a) art. 1, c. 630 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che ha previsto l'attivazione in via sperimentale di *"progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi"*;
- b) Accordo quadro tra Governo, Regioni e Province autonome, Province, Comuni sancito in sede di Conferenza Unificata il 1° agosto 2013 – Rep. atti n. 83/CU, finalizzato alla realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volto a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia ed a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi educativi rivolti ai bambini da zero a sei anni, la cui durata è stata prorogata con successivi provvedimenti;
- c) Legge regionale 6 maggio 2014, n.13 recante *"Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali"*;
- d) Regolamento regionale n. 1/2015 di attuazione della legge regionale 13/2014, in ordine alle modalità organizzative e gestionali dei servizi educativi per la prima infanzia di cui agli artt. 37 e 38;
- e) Legge 11 dicembre 2016, n. 232 art. 1, c. 355 e ss.mm.ii;
- f) D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 (modificato con L. 182/2025, art. 51) recante *"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*, ed in particolare l'art. 1, co. 3, lett. a) che persegue la finalità di promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni.

Art. 4 – Soggetti beneficiari del contributo

La partecipazione alla procedura, in qualità di soggetti beneficiari dei contributi, è riservata ai Comuni molisani singoli o associati, che intendano attivare, negli anni educativi 2026-2027 e 2027-2028, Servizi educativi all'infanzia, Micronido e/o Sezione primavera, nell'ambito del Sistema Integrato di Istruzione e formazione di cui al D.lgs. n. 65/2017, con accesso ai fondi specifici destinati in via esclusiva ai servizi menzionati.

Si precisa che, le Sezioni Primavera accolgono i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno educativo di interesse, in particolare i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° settembre e il 31 dicembre possono frequentare il servizio solo dopo il compimento dei due anni.

Ai Comuni fino a 10.000 abitanti è consentita la candidatura fino a max n. 2 progetti a condizione che siano di diversa tipologia: Micronido e Sezione primavera.

Art. 5 - Soggetti attuatori del progetto

La gestione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia da parte dei Comuni può avvenire mediante l'amministrazione diretta o, in alternativa, mediante ricorso a soggetti realizzatori privati dotati di

capacità tecniche e professionali, scelti mediante le procedure previste dalla normativa in materia di contratti pubblici.

Art. 6 - Contributo economico

A ciascun progetto educativo valutato positivamente dalla Commissione preposta alla valutazione e posto utilmente in graduatoria sarà concesso un contributo economico come di seguito indicato:

- € 30.000,00 per il servizio Micronido (3 mesi/36 mesi) con un min. 6 e max 16 iscritti;
- € 25.000,00 per il servizio Sezione Primavera (24 -36 mesi) con un min. 5 e max 20 iscritti.

Le fasce dei servizi all'infanzia, in relazione al numero minimo e massimo dei bambini ammessi al servizio, sono definite dagli artt. 37 e 38 del Regolamento regionale n. 1/2015 e pertanto per la realizzazione del servizio stesso è inderogabile il numero minimo di utenti effettivamente iscritti e frequentanti il servizio come da istanza presentata al protocollo del Comune per tutta la durata del servizio, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 7 – Tempi di realizzazione del servizio

La gestione del servizio deve essere assicurata per un periodo compreso tra il 01/09/2026 ed il 31/07/2027 per l'a.e. 2026-2027 e tra il 01/09/2027 ed il 31/07/2028 per l'a.e. 2027-2028 e secondo le modalità prescritte dal Regolamento n. 1/2015 di attuazione della Legge Regionale n. 13/2014 oltre che delle altre normative vigenti in materia.

Ciascun progetto educativo dovrà essere erogato da parte dei Comuni nei modi di seguito indicati:

- servizio Micronido: durata minima n. 8 su n. 10 mesi consecutivi con attività per almeno n. 5 giorni alla settimana e per un minimo di n. 6 ore giornaliere;
- servizio Sezione primavera: durata minima n. 6 su n. 8 mesi consecutivi con attività almeno n. 5 giorni a settimana e per un minimo di 5 ore giornaliere.

Il contributo finanziario sarà corrisposto in ogni caso in proporzione ai mesi di effettiva realizzazione dei servizi decorrenti dalla data di inizio attività che il Comune dovrà dichiarare alla Regione Molise prima dell'inizio del servizio stesso e confermare nel provvedimento di rendicontazione finale.

Qualora il servizio sarà erogato per un periodo inferiore alla durata minima stabilita, la Regione provvederà alla revoca dell'intero contributo anche se accertato ex post in sede di rendicontazione. La revoca del contributo sarà attuata anche in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente avviso.

Non saranno erogate risorse economiche relative ai periodi in cui il servizio non sia stato effettivamente reso, salvo sospensioni del servizio dovute a cause di forza maggiore giustificate e tempestivamente comunicate al competente ufficio regionale.

Non saranno riconosciuti contributi a favore del Comune a fronte di rendicontazione di spese sostenute al di fuori dal periodo di effettivo svolgimento del servizio e/o non pertinenti al servizio medesimo.

Art. 8 - Compartecipazione finanziaria del Comune Beneficiario

Il Comune beneficiario dell'intervento, per ciascun progetto presentato e ammesso a finanziamento, è obbligato a contribuire con una quota di compartecipazione, esclusivamente in forma monetaria, in misura non inferiore al 20% del contributo concesso.

In aggiunta alla predetta compartecipazione, il Comune dovrà destinare al finanziamento dei servizi anche le eventuali ulteriori risorse assegnate dallo Stato ai Comuni per il finanziamento dei servizi all'infanzia con inserimento della voce nel piano finanziario. Non è esclusa da parte del Comune, in aggiunta a quella monetaria, la compartecipazione in forma non monetaria ove lo ritenesse funzionale alla realizzazione dei servizi in argomento.

Art. 9 – Requisiti dei soggetti gestori privati

I Comuni partecipano alla realizzazione dei servizi educativi per gli a.e. 2026-2027 e 2027-2028 mediante presentazione di istanza a valere sul presente avviso, di cui all'*Allegato B) - Istanza di finanziamento*, con la candidatura di uno o più progetti educativi.

I Comuni per la realizzazione dei servizi in argomento possono procedere sia mediante gestione diretta del servizio stesso sia mediante affidamento dei servizi a soggetti privati, con le modalità previste dal vigente Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023.

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, oltre che dei requisiti di ordine generale, anche:

- dei comprovati requisiti di cui all'artt. 37 e 38 del Regolamento regionale n. 1/2015 di attuazione della L.R. n.13/2014 di *“Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali”* (BURM n. 5/2015);
- dell'autorizzazione al funzionamento e dell'eventuale accreditamento al servizio, conformemente a quanto stabilito dal citato Regolamento regionale n. 1/2015;
- requisiti professionali del personale educativo come da art. 14, co. 3 del d.lgs. 65/2017 e ss.mm.ii. (art. 51 della L. n. 182/2025);
- di esperienza documentata di almeno due anni, negli ultimi cinque anni, nella gestione di servizi educativi per la prima infanzia, ricadenti nelle categorie di cui al menzionato Regolamento regionale n. 1/2015;
- della certificazione di qualità UNI 11034:2003, rilasciata da Organismi di Certificazione che abbiano ottenuto l'accreditamento da parte di un ente rispondente ai requisiti stabiliti dal Regolamento (CE) n. 765; la certificazione dev'essere posseduta entro la data di rendicontazione della prima annualità.

L'assenza e/o la perdita dei suddetti requisiti in capo al soggetto gestore privato costituisce causa di revoca dell'affidamento e di conseguenza del contributo assegnato al Comune beneficiario.

I Comuni, prima dell'avvio dell'attività, sottoscrivono i disciplinari del servizio con gli operatori economici affidatari nel rispetto delle disposizioni del presente avviso.

Art. 10 - Obblighi dei soggetti attuatori beneficiari del contributo

I Comuni, soggetti attuatori beneficiari del contributo, raccolgono le adesioni al servizio da parte dei genitori o dei tutori dei bambini nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

L'avvio del servizio in data antecedente alla data di approvazione dell'elenco definitivo dei progetti ammessi a finanziamento da parte della Regione Molise, dovrà essere documentato con regolare atto di affidamento del servizio ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici, pena il mancato riconoscimento della spesa relativa al predetto periodo e dell'eventuale rimodulazione del contributo sul periodo ritenuto utile.

Art. 11 - Obbligo di attività di formazione

I Comuni assegnatari delle risorse a valere sul Fondo 0-6 del Ministero dell'Istruzione, nel limite di detto importo e nel rispetto di quanto previsto dal Piano di azione nazionale pluriennale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025, sono tenuti ad assolvere all'obbligo inerente alla formazione del personale educativo ed ausiliario inserendo tale previsione nei contratti sottoscritti con i soggetti gestori privati.

L'assoluzione di tale obbligo dovrà essere distintamente indicata nel provvedimento di approvazione della rendicontazione con indicazione della denominazione del corso, del soggetto erogatore, delle date di inizio/fine, del numero di personale coinvolto e degli attestati rilasciati, come stabilito al successivo art. 20.

Le risorse destinate alla formazione saranno quantificate dalla Regione Molise in seguito all'adozione del relativo decreto del Fondo 0-6 del Ministero dell'Istruzione e del Merito e conseguente programmazione regionale.

La quota suddetta dovrà essere rendicontata da ciascun Comune tassativamente per tale finalità pena la non utilizzabilità della stessa.

La trasmissione dell'*Allegato G) - Piano Formativo*, da parte del Comune beneficiario è, quindi, rimandata a successive disposizioni da parte della Regione Molise, che avrà cura di inviare opportuna comunicazione ai Comuni risultati interessati.

Art. 12 - Compartecipazione delle famiglie al costo del servizio

È prevista la compartecipazione economica obbligatoria delle famiglie ai servizi educativi. La retta di frequenza a carico delle famiglie viene fissata dal Comune con proprio atto.

Il Comune assicura il controllo sulle frequenze dei bambini al servizio, sul corretto versamento della retta da parte delle famiglie anche nel caso di affidamento in concessione del servizio con diritto alla riscossione delle entrate da parte del gestore privato.

Ai fini della quantificazione della compartecipazione delle famiglie al costo del servizio, i Comuni, nella determinazione delle rette di frequenza, devono tener conto anche della normativa vigente in materia di erogazione del bonus nido destinato alle famiglie.

La determinazione delle rette di frequenza da parte dei Comuni avviene nel rispetto del Regolamento regionale n.1/2015 e dei rispettivi regolamenti comunali per i servizi all'infanzia coerentemente con eventuali servizi analoghi gestiti dal Comune.

Le quote di compartecipazione basate sui valori ISEE, come definite nel Regolamento regionale n. 1/2015 sono da intendersi derogabili, in aumento, nel solo caso di adozione dei relativi regolamenti comunali, ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 73 del suddetto Regolamento regionale; in tutti gli altri casi sono da intendersi inderogabili.

Art. 13 – Presentazione dell'istanza di finanziamento

Ai fini della partecipazione al presente Avviso, l'istanza dovrà:

1. essere redatta secondo lo schema di cui all'*Allegato B) - Istanza di finanziamento* e sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente (Comune) in modalità Pades;
2. essere trasmessa unitamente agli allegati *C) - Progetto pedagogico-educativo* e *D) – Elenco iscritti*, anch'essi sottoscritti digitalmente come indicato nei medesimi documenti;
3. essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre 30 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURM;
4. essere trasmessa esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it;
5. dovrà indicare nell'oggetto della pec: *“Avviso pubblico per il finanziamento dei servizi educativi alla prima infanzia a.e. 2026-2027 e 2027-2028 – Comune di”*.

6

L'Amministrazione regionale non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o ritardi nella trasmissione delle domande dovuta a malfunzionamento della rete telematica, a caso fortuito o a forza maggiore.

La modulistica e il presente Avviso saranno resi disponibili anche sul sito istituzionale della Regione Molise – Area tematica Politiche Sociali; nella medesima area tematica del sito istituzionale saranno pubblicati tutti gli atti amministrativi connessi e conseguenti alla presente procedura con valenza di notifica ai Comuni interessati.

Art. 14 - Ammissibilità delle domande e valutazione delle istanze ammesse

Le istanze di partecipazione pervenute saranno ritenute inammissibili e quindi non valutabili qualora:

- perverranno oltre la data di scadenza;
- perverranno con modalità e/o modulistica diversa da quella indicata all'art. 13;
- siano proposte da soggetti diversi da quelli individuati all'art. 5.

La valutazione delle istanze pervenute e ritenute ammissibili sarà demandata ad apposita Commissione costituita con atto del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali.

La Commissione preposta provvederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri indicati nella

seguente tabella di cui all'*Allegato E)* – *Griglia di valutazione*.

La Commissione preposta provvederà a stilare un'unica graduatoria dei progetti educativi – Micronido e Sezioni primavera – ammissibili al contributo. All'esito delle suddette valutazioni il Servizio Programmazione delle Politiche Sociali provvede all'approvazione della graduatoria unica dei progetti finanziabili con l'assegnazione delle risorse per ciascun progetto educativo, in ordine al punteggio e fino a concorrenza delle risorse disponibili.

La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul BURM e sulla pagina web della Regione Molise - Area tematica Politiche Sociali, con valenza di notifica ai Comuni interessati.

Art. 15 - Risorse finanziarie

Le risorse disponibili per la realizzazione dei servizi di cui al presente avviso sono riconducibili alle seguenti fonti:

- compartecipazione regionale pari al 25%, di cui all'art. 6, c. 2 del Piano di azione nazionale pluriennale 2021-2025, delle risorse assicurate dallo Stato attraverso il decreto di riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione (Fondo 0-6) per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), b) e c) del medesimo Piano;
- Fondo PR Molise FESR-FSE+ 2021-2027;
- compartecipazione monetaria dei Comuni nella misura minima del 20% del contributo concesso per ciascun progetto educativo ammesso a finanziamento;
- compartecipazione delle famiglie anche mediante il bonus nido di cui all'art. 1, c. 355 della L. 11 dicembre 2016 n. 232 e ss.mm.ii.;
- eventuali risorse comunali destinate ai servizi alla prima infanzia assegnate ai Comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale;
- eventuali economie presenti nelle casse comunali riferite all'a.e. 2024-2025.

Eventuali risorse che si rendessero successivamente disponibili sul bilancio regionale, potranno essere destinate all'incremento di tale importo.

La Regione Molise si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, per ragioni di pubblico interesse, senza che i Comuni possano vantare diritti di sorta.

Art. 16 - Finanziamento dei singoli progetti ammessi

Ai fini del presente Avviso, in caso di più progetti ammessi a contributo per singolo Comune, verrà finanziato il progetto secondo la graduatoria finale unica di tutti i servizi educativi - Sezioni Primavera e Micronidi - stilata sulla base del punteggio ottenuto, come indicato all'art. 14 del presente Avviso.

Art. 17 - Spese ammissibili

Le spese sostenute dal soggetto attuatore del progetto educativo, riconosciute ed approvate dal Comune beneficiario con proprio provvedimento amministrativo, come stabilito all'art. 18 del presente

Avviso, sono ammissibili a rendicontazione del contributo, concesso con provvedimento regionale, se ricomprese tra quelle di seguito elencate:

1. **spese per il personale educativo**, in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento n. 1/2015 e dal D.Lgs. n. 65/2017 e ss.mm.ii e spese per personale ausiliario, assistenti all'infanzia e ausiliari dedicati alla vigilanza dei bambini;
2. **spese di coordinamento del servizio**: ammesse nel limite del 10% del contributo regionale concesso, giustificate mediante idonea documentazione (busta paga, fattura) e dettagliata relazione sull'attività dello stesso.

NB: Almeno il 40% del costo complessivo del servizio educativo dovrà essere utilizzato a copertura delle spese per il personale di cui ai citati punti 1 e 2.

3. **spese per beni durevoli (inventariabili)**: ammesse nel limite del 10% del contributo regionale concesso; la spesa è destinata all'acquisto di complementi d'arredo per aree interne e/o esterne destinate al servizio;
4. **spese per l'acquisto di materiali di consumo (non inventariabili)**: destinate ad attività ludiche, di laboratorio, educative e didattiche e conformi agli standard europei specifici per l'infanzia;
5. **spese mensa scolastica**: ammesse solo per i servizi full time;
6. **spese per pulizia, igiene e sanificazione dei locali**: la spesa deve essere fatturata specificatamente per il servizio oggetto della rendicontazione; in caso di spesa comune a più servizi; la stessa deve essere imputata con il criterio individuato in sede di presentazione del progetto o in proporzione alla parte di superficie dei locali destinati ai diversi servizi;
7. **spese utenze**: la spesa deve essere fatturata specificatamente per il servizio oggetto della rendicontazione; in caso di spesa comune a più servizi la stessa deve essere imputata con il criterio individuato in sede di presentazione del progetto o in proporzione alla parte di superficie dei locali destinati ai diversi servizi;
8. **spese per la locazione degli immobili**: le spese devono essere fatturate specificatamente per il servizio oggetto della rendicontazione; in caso di spesa comune a più servizi la stessa deve essere imputata con il criterio individuato in sede di presentazione del progetto o in proporzione alla parte di superficie dei locali destinati ai diversi servizi;
9. **spese per interventi di formazione del personale** a valere sulla quota vincolata del Fondo 0-6 destinata alla formazione a titolo di compartecipazione regionale e dovrà essere specificatamente indicata nella rendicontazione; vedasi anche art.11;
10. **spese per consulenza e contabilità**: ammesse nel limite del 5% del contributo regionale concesso;
11. **altre spese non ricomprese nelle voci precedenti e per specifici progetti**: ammesse nel limite del 5% del contributo regionale concesso; le azioni specifiche devono essere indicate nel progetto educativo complessivo ammesso a finanziamento;
12. **tirocini di personale** sono ammessi nel rispetto delle normative statali e regionali in materia; il tirocinio deve essere incluso nel progetto educativo complessivo ammesso a finanziamento.

Le spese non ricomprese nel suddetto elenco, anche se afferenti al servizio, costituiscono spese non ammissibili ai fini dell'erogazione del contributo.

Art. 18 - Obblighi dei Comuni beneficiari

I Comuni beneficiari del contributo si impegnano a realizzare i servizi conformemente al presente Avviso, pena la revoca del contributo e per ciascuna annualità educativa, nel rispetto delle modalità prescritte nel Titolo III *“Strutture e servizi sociali riconosciuti”*, Capo II *“Strutture e servizi per la prima infanzia”* del Regolamento n. 1/2015 di attuazione della L.R. n. 13/2014 per il periodo indicato all'art. 7 del presente Avviso.

Il RUP del Comune esercita il controllo diretto di 1° livello sul buon andamento e sulla qualità dei servizi educativi affidati affinché i servizi vengano svolti nel pieno rispetto della proposta progettuale ammessa a finanziamento e di tutte le norme vigenti di riferimento sia statali che regionali.

Il Comune beneficiario, quale Ente attuatore del progetto, è tenuto, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 16/2020, a fornire all'Amministrazione regionale i dati relativi all'avanzamento finanziario e fisico del progetto al fine di permettere alla Regione di adempiere, a sua volta, agli obblighi di monitoraggio delle risorse, nel rispetto delle esigenze informative legate alla programmazione regionale e alla relativa fonte finanziaria.

Il Comune è unico referente del servizio nei rapporti con la Regione Molise.

Art. 19 - Rendicontazione della spesa

I Comuni dovranno produrre la rendicontazione del servizio e del finanziamento concesso mediante la trasmissione di un provvedimento amministrativo di approvazione della spesa effettivamente sostenuta accludendo gli allegati *F) – Rendicontazione e F1) - Compartecipazione delle famiglie*, entro e non oltre il 30 settembre successivo all'anno educativo finanziato ed inviarla a mezzo pec alla Regione Molise regionemolise@cert.regione.molise.it nel rispetto delle indicazioni di cui al presente avviso.

La rendicontazione della spesa dovrà essere unitaria e complessiva del costo del servizio, comprensiva di tutte le risorse utilizzate per la realizzazione dello specifico servizio educativo.

La documentazione a giustificazione della spesa del servizio dovrà essere acquisita, in formato digitale, agli atti del Comune. Su richiesta del competente ufficio regionale, il RUP provvederà all'invio della medesima, esclusivamente in formato digitale via pec.

L'approvazione della rendicontazione della spesa, di cui al successivo art. 20 e l'allegato schema di rendicontazione *F) - Rendicontazione e F1) - Compartecipazione delle famiglie* firmati digitalmente dal RUP dovranno essere inviati alla Regione Molise a corredo dell'istanza di richiesta di liquidazione del finanziamento a saldo o di eventuale evidenza delle economie prodotte relativamente al servizio all'infanzia di che trattasi.

Art. 20 – Approvazione della rendicontazione della spesa

Il Comune beneficiario del finanziamento, di cui al presente avviso, approva la rendicontazione finale di ciascun servizio all'infanzia con proprio provvedimento amministrativo da trasmettere al Servizio Programmazione delle Politiche sociali unitamente agli allegati *F) - Rendicontazione e F1) - Compartecipazione delle famiglie* (approvati con il presente avviso) debitamente compilati e sottoscritti a cura del RUP.

Non si reputano conformi a quanto stabilito nel presente avviso, i provvedimenti di “*mera presa d'atto della rendicontazione*” come prodotta dal soggetto gestore ovvero provvedimenti di approvazione della rendicontazione contenenti esclusivamente il “rimando” alla documentazione depositata agli atti dell'Ente, ancorché protocollati.

Il provvedimento amministrativo suddetto, anche al fine di ottemperare alle vigenti normative in materia di trasparenza degli atti, dovrà contenere esplicitamente le seguenti informazioni:

- gli estremi del provvedimento di autorizzazione al funzionamento del servizio all'infanzia;
- il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- gli estremi dell'atto di affidamento del servizio all'infanzia;
- il numero di bambini/e che hanno frequentato il servizio all'infanzia;
- la data di effettivo inizio e fine del servizio all'infanzia;
- gli estremi dei provvedimenti e dei mandati di pagamento;
- le risorse introitate dal Comune o, se del caso, dal soggetto gestore a titolo di compartecipazione delle famiglie;
- le risorse eventualmente non incassate con espresso riferimento all'atto di autorizzazione dell'esonero parziale o totale a titolo di compartecipazione delle famiglie;
- le fonti di finanziamento del servizio educativo: contributo regionale, finanziamenti ministeriali, compartecipazione comunale, compartecipazione delle famiglie, risorse derivanti dal fondo di solidarietà comunale ecc.;
- il riepilogo delle spese del servizio come indicate nell'allegato *F) - Rendicontazione e F1) - Compartecipazione delle famiglie* approvato con il presente avviso;
- il numero del personale educativo e il numero di ore di lavoro svolte singolarmente;
- l'assoluzione dell'obbligo di formazione, con indicazione della denominazione del corso, del soggetto erogatore, delle date di inizio/fine, del numero di personale coinvolto e degli attestati rilasciati;
- le risorse trasferite a titolo di anticipazione da parte della Regione Molise e la quantificazione del saldo finale da richiedere alla medesima Regione o delle economie eventualmente prodotte.

Qualora il provvedimento di rendicontazione della spesa di ciascun servizio educativo non contenga i dati richiesti innanzi elencati, il Servizio regionale competente si riserva di richiedere un ulteriore provvedimento con integrazione delle informazioni non presenti nel primo atto di rendicontazione inviato.

Il Responsabile del procedimento (RUP), sotto la propria responsabilità, a seguito di accurato esame della documentazione presentata dal gestore del servizio, valuta nel merito:

- a) la pertinenza qualitativa e quantitativa della spesa documentata rispetto al servizio espletato dal soggetto gestore;
- b) l'idoneità della documentazione presentata in relazione alle norme fiscali di settore con esclusione di tutte le spese non giustificate e/o giustificate con documentazione non idonea;
- c) l'ammissibilità delle spese sia sul piano qualitativo che quantitativo in conformità alle prescrizioni del presente avviso pubblico.

Con l'atto di approvazione della rendicontazione, il Comune, in qualità di Ente beneficiario, è garante di tutti i controlli di coerenza effettuati dal RUP, al fine di assicurare il buon andamento, la trasparenza e la qualità dei servizi educativi finanziati con il presente avviso.

Art. 21 - Rimodulazione del contributo pubblico

Si procederà alla rimodulazione del contributo in sede di verifica delle rendicontazioni da parte dell'ufficio regionale competente nei seguenti casi:

- a) spesa del servizio rendicontata inferiore alla somma delle entrate monetarie (contributo regionale, finanziamenti ministeriali, compartecipazione comunale, compartecipazione delle famiglie, risorse derivanti dal fondo di solidarietà comunale ecc.);
- b) risorse pubbliche erogate in eccedenza rispetto alla spesa rendicontata: successivamente alla verifica della rendicontazione sarà cura del competente ufficio regionale dare disposizioni in merito a tali risorse.

Art. 22 - Controlli

Il Servizio Programmazione delle Politiche Sociali si riserva di procedere:

- 1. alla verifica a campione della veridicità:
 - a) dei requisiti dichiarati dal Comune nei documenti di partecipazione alla procedura di assegnazione del contributo;
 - b) della idoneità dei locali utilizzati per lo svolgimento dei servizi di cui al presente avviso anche mediante accesso alle strutture con proprio personale incaricato;
 - c) della effettiva frequenza dei bambini iscritti mediante accesso diretto di un proprio incaricato alle strutture senza preavviso;
 - d) dell'effettivo svolgimento dell'attività nel periodo dichiarato come da progetto e da piano finanziario;
 - e) della conformità dei documenti presentati a rendicontazione;
 - f) dell'effettiva assoluzione dell'obbligo di formazione da parte del personale addetto ai servizi.
- 2. all'esercizio del diritto di accesso a tutta o parte della documentazione originale detenuta sia dal Soggetto Beneficiario che dal Soggetto Gestore.

Art. 23 – Modalità di erogazione delle risorse

La Regione Molise in seguito all'approvazione della graduatoria e all'approvazione del piano di riparto delle risorse da destinare ai Comuni collocati utilmente in graduatoria provvede:

- a) all'erogazione di una quota pari al 80% del contributo regionale concesso previa acquisizione della dichiarazione di inizio attività, relativamente all'annualità educativa di riferimento, con contestuale:
 - accettazione del contributo concesso in sede di approvazione del piano di riparto delle risorse riferite allo specifico anno educativo;
 - richiesta di trasferimento dell'acconto del contributo concesso da parte del Comune interessato;
 - indicazione del nominativo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con relativo contatto telefonico e l'e-mail; eventuali sostituzioni del RUP dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Programmazione delle Politiche Sociali;
 - trasmissione copia conforme dell'atto di affidamento del servizio;
 - comunicazione della data di effettivo inizio del servizio e aggiornamento/conferma del numero di iscritti.
- b) alla comunicazione del piano di riparto delle risorse del Fondo 0-6 al Ministero dell'Istruzione e del Merito che provvederà direttamente al trasferimento delle quote di contributo ai Comuni beneficiari per l'a.e. interessato;
- c) alla comunicazione del piano di riparto delle risorse a valere sul Fondo PR Molise FESR-FSE+ 2021- per la successiva erogazione delle quote di contributo direttamente ai Comuni beneficiari per l'a.e. interessato;
- d) all'erogazione del saldo spettante a ciascun Comune beneficiario che sarà liquidato solo a seguito di formale richiesta da parte del Comune interessato e di verifica della rendicontazione conclusiva, presentata secondo quanto stabilito negli artt. 19 e 20 del presente Avviso.

Non si procederà ad erogare le risorse regionali in assenza di comunicazione formale di avvio dei servizi da parte del Comune.

Art. 24 – Revoca del contributo e permanenza dei requisiti

La rinuncia da parte del Comune beneficiario al contributo assegnato per uno o più servizi educativi o l'eventuale revoca del contributo per il mancato invio della rendicontazione, comporta il rimborso delle risorse eventualmente già trasferite alla Regione Molise nelle modalità che saranno indicate successivamente. Sono causa di revoca del contributo:

- a) il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti per il servizio finanziato (art. 6);
- b) la realizzazione del servizio per una durata inferiore al periodo minimo previsto (art. 7);
- c) la mancata realizzazione del servizio;
- d) la perdita dei requisiti previsti in capo al soggetto gestore del servizio (art. 9);
- e) la violazione di quanto stabilito dal presente avviso;
- f) la mancata frequenza dei corsi di formazione (art. 11);

g) la mancata presentazione della rendicontazione secondo quanto previsto agli artt. 19 e 20.

Art. 25 – Adempimenti per il secondo anno di realizzazione del servizio educativo

Per il secondo anno educativo la Regione Molise si riserva di richiedere ai Comuni beneficiari la trasmissione della documentazione e/o dei dati necessari all'erogazione dell'anticipazione.

Art. 26 – Trattamento dei dati e privacy

In armonia con il regolamento europeo GDPR del 2016/679 adottato il 27.04.2016 ed ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, la Regione Molise, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali richiesti con il presente Avviso.

Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Molise, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso degli interessati.

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dagli interessati al momento della presentazione della domanda di contributo.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) istruttoria per la concessione di finanziamenti;
- b) elaborazioni statistiche;
- c) monitoraggio, studi e ricerche sull'andamento del settore.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Ai sensi della DGR n. 243/2018, successivamente modificata con DGR n. 501/2020, per la Regione Molise il Titolare del Trattamento dei dati è la Giunta Regionale, il soggetto designato autorizzato al trattamento è il Direttore/funziionario del Servizio regionale competente, il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RDP, ovvero il DPO – Data Protection Officer) è il Dott. Mario Cuculo.

Art. 27 – Informazioni

Referente per il presente Avviso è l'Avv. Simona Gentile, direttore del Servizio Programmazione delle politiche sociali.

Informazioni relative all'Avviso possono essere richiesti dai RUP dei Comuni esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: servinfanzia@regione.molise.it, indicando nell'oggetto dell'e-mail: *"Servizi educativi prima infanzia a.e. 2026-2027 e 2027-2028. Richiesta informazioni."*

Art. 28 – Pubblicazione

Il presente Avviso verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e nel sito web istituzionale www.regione.molise.it - Area tematica – Politiche sociali.

Allegati:

Allegato B) - Istanza di finanziamento

Allegato C) - Progetto pedagogico-educativo

Allegato D) - Elenco iscritti

Allegato E) - Griglia di valutazione

Allegato F) - Rendicontazione e F1) - Compartecipazione delle famiglie

Allegato G) - Piano Formativo